



COMUNE DI MOZZAGROGNA

Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE
SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione di C.C. n 30 del 29/11/2022

Sommario

Art. 1.....	3
Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Definizioni e principi generali	3
Art. 3.....	4
Soggetti autorizzati	4
Art. 4.....	4
Risorse finanziarie e criteri di spesa	4
Art. 5.....	5
Tipologia delle spese di rappresentanza	5
Art. 6.....	6
Esclusioni.....	6
Art. 7.....	6
Gestione amministrativa e contabile	6
Art. 8.....	8
Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità	8
Art. 9.....	8
Disposizioni finali.....	8
Art. 10	8
Pubblicità del regolamento.....	8
Art. 11	8
Entrata in vigore.....	8

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i casi nei quali è consentito il sostenimento di spese di rappresentanza da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità, trasparenza ed economicità posti alla base del buon andamento della pubblica amministrazione dall'art. 97 della Costituzione.
2. Il regolamento, inoltre, ha il compito di stabilire quali siano i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché le procedure da seguire per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Definizioni e principi generali

1. Le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'ente ovvero sono quelle che, in stretta correlazione con il ruolo istituzionale dell'ente, soddisfano l'esigenza dell'ente di manifestare se stesso e le proprie attività, al fine di mantenere e accrescerne il prestigio, l'immagine e la presenza attiva nel contesto sociale nel quale l'ente si colloca; nonché l'interesse da parte di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.
2. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.
3. Le spese di rappresentanza devono presentare i seguenti requisiti:
 - devono essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
 - devono essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità ed improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite;
 - devono essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;

- devono essere effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di attrarre l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività dell'Ente, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

Art. 3

Soggetti autorizzati

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere autorizzate, previa verifica tecnico-economica di ammissibilità della stessa, dal Sindaco, dagli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio comunale con riferimento ad attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del consiglio.
La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.
2. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti ai quali compete l'assunzione dell'impegno di spesa.
3. A fronte di qualsivoglia assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento è necessaria adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

Art. 4

Risorse finanziarie e criteri di spesa

1. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:
 - a) ufficialità, ovvero deve trattarsi di attività che siano pubbliche ed idonee ad interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
 - b) inerenza, nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;
 - c) congruità e sobrietà delle spese, le quali devono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, in relazione specialmente alle dimensioni territoriali, alla vocazione socio-culturale e turistica del Comune;

- d) efficienza ed economicità, intesa quale rapporto tra spesa e prodotto;
 - e) efficacia, intesa quale rapporto tra obiettivi e risultato;
 - f) coerenza delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e buon andamento;
 - g) eccezionalità della spesa ovvero deve trattarsi di spesa non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che, pertanto, viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune.
2. Infine, le spese di rappresentanza, effettuate nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, delle procedure di impegno, liquidazione ed ordinazione di pagamento, devono rigorosamente essere giustificate attraverso documentazione che esponga l'interesse istituzionale perseguito, il loro rapporto con l'attività dell'ente, la qualificazione del soggetto destinatario dei beni o servizi acquistati e le circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa è stata effettuata.

Art. 5

Tipologia delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotate della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, a condizione che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - c) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
 - d) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;

- f) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale e sovracomunale che si svolgano nel territorio comunale, al fine di promuovere l'immagine dell'Ente e della cultura sportiva, o per omaggi ad atleti che si siano particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 6 Esclusioni

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:
 - a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali ovvero in veste informale ovvero non ufficiale;
 - c) spese per l'acquisto di acqua e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di giunta e consiliari;
 - d) omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
 - e) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
 - f) colazioni, pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
 - g) spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie.

Art. 7 Gestione amministrativa e contabile

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento devono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione, comprese le relative variazioni, e dettagliati dal Piano Esecutivo di Gestione assestato approvato dalla Giunta Comunale. Per tali spese possono essere attivate le procedure economali così come disciplinate dal vigente regolamento delle spese di economato.

2. Il Responsabile di Settore Finanziario, nell'ambito delle proprie competenze, adotta gli opportuni provvedimenti di spesa, previa verifica della coerenza con i contenuti del presente Regolamento e con le disponibilità di bilancio.
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente Regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.
4. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Settore Finanziario mediante apposita determinazione indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone o enti che beneficiano della stessa.

La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di documenti fiscali. In mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Art. 8

Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 9

Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 10

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comunemozzagrogna.it nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.